**Concorso ordinario -SCUOLA SECONDARIA –**

**Decreto Legislativo 59 del 13 Aprile 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posti messi a concorso | **24000** |  |
| Dove si concorre | Il concorso è Nazionale ma articolato su base Regionale.  É consentita la partecipazione sia al concorso ordinario, sia al concorso straordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto **(art.1 comma 8 DECRETO LEGGE N 126/ 2019).** | Ciascun candidato può concorrere in **una sola regione**, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di 1 e 2 grado.  **(art. 3 comma 4)** |
| Requisiti di accesso  **POSTO COMUNE** | 1. **abilitazione**specifica sulla classe di concorso 2. **abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. **laurea**(magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, **oppure** titolo equipollente o equiparato,**coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso**)  + **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.   Per i punti 1 e 2 non è necessario il requisito dei 24 CFU.  **(art.5 comma 5)** | Per i posti di **ITP** basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente, fino al 2024/2025 non è richiesto il possesso dei 24 CFU  **Requisiti ITP sino al 2024/2025**  L’articolo 22, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017 così dispone:  *I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.* |
| Requisiti di accesso  **POSTO SOSTEGNO** | Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il **titolo di specializzazione** su sostegno | Sono ammessi gli specializzandi TFA sostegno che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 15 luglio. |
| Articolazione concorso | 1. Eventuale **prova preselettiva** 2. **Prova scritta** 3. **Prova orale** 4. **Valutazione titoli**   Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva.  Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il **punteggio minimo di sette decimi**. | **Articolo 3, comma 6, del DM 327/2019:**  ***I bandi*** *di cui all’art.* ***11 possono prevedere*** *lo svolgimento di un* ***test di preselezione*** *che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.*  La **preselettiva**, dunque, può essere prevista   qualora, a livello regionale e per ciascuna procedura (infanzia, primaria, infanzia sostegno e primaria sostegno) il numero dei partecipanti sia superiore a quattro volte il numero dei posti banditi.  La **prova** è:   * unica su tutto il territorio nazionale; * computer based; * volta all’accertamento di:   – capacità logiche  – comprensione del testo;  – conoscenza della normativa scolastica. |
| **PROVE SCRITTE POSTO COMUNE** | Sono previste **due prove scritte.**  La **prima prova**scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato **su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso**.  Nel caso delle classi di concorso concernenti le **lingue e culture** **straniere,** la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.  La **seconda prova scritta**ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche e la prova orale che consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso. |  |
| **PROVA ORALE POSTO COMUNE** | La **prova orale**consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di:   1. valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso; 2. verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo; 3. il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.   La prova orale comprende anche quella **pratica**, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. |  |
| **PROVA SCRITTA POSTO SOSTEGNO** | La **prova**scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. |  |
| **PROVA ORALE POSTO SOSTEGNO** | La **prova orale**consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di:   1. valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso; 2. verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo; 3. il possesso di adeguate competenze didattiche nelle   tecnologie dell’informazione e della comunicazione. |  |
| Graduatoria finale | Nella graduatoria finale una quota pari al 40% del punteggio andrà ai titoli, di questi il 50% ai servizi.  In sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20% di quello massimo previsto per i titoli. |  |
| Abilitazione | Conseguirà l’abilitazione all’insegnamento chi consegue una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova. |  |
| **IMMISSIONI IN RUOLO art. 1 comma 17-octies punto 3 bis Decreto legislativo 126/2019** | | |
| “3 bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.” | | |
| **BLOCCO QUINQUENNALE art. 1 comma 17-octies punto 3 Decreto legislativo 126/2019** | | |
| «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.  La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico. | | |